

Consigli pratici per incassare l'assegno di rimborso spettante all'erede

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

Strumenti per la pianificazione patrimoniale della famiglia

Scopri di più

Una **problematica ricorrente** per chi si occupa di **fiscalità** e **questioni ereditarie**, è quella relativa alla difficoltà di incassare gli **assegni di rimborso intestati al defunto**.

Come si avrà modo di approfondire più avanti, in determinate ipotesi, tale questione può essere agevolmente superata, **comunicando** all'Agenzia delle entrate l'**Iban dell'erede**. Infatti, la presenza di questa informazione (nella propria **area riservata** del sito dell'Agenzia delle entrate) consente l'**accredito diretto** delle somme allo stesso spettanti. In estrema sintesi, è questa la **soluzione** indicata dall'Amministrazione finanziaria in due **recenti faq** pubblicate sul proprio sito istituzionale.

Ad ogni modo, preliminarmente si rileva che i **rimborsi fiscali** di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti ad un **contribuente deceduto**, sono erogati ai **chiamati all'eredità** indicati nella **dichiarazione di successione**, se l'eredità è devoluta **per legge**, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. La normativa di riferimento introduce un **automatismo nell'individuazione dei beneficiari** dei rimborsi intestati ai soggetti deceduti, al fine di semplificare e accelerare il relativo pagamento.

Pertanto, in presenza di una **dichiarazione di successione** in cui l'eredità è devoluta per legge, l'Agenzia delle entrate **procede autonomamente** ad individuare i soggetti a cui erogare i rimborsi; invece, se la **dichiarazione di successione non è presente** (in quanto si è esonerati dalla presentazione), oppure se l'eredità **non** è devoluta **per legge**, i rimborsi sono erogati a seguito dell'attività degli uffici dell'Agenzia delle entrate per la corretta **individuazione dei beneficiari**.

Ciò detto, la **difficoltà di incasso** degli **assegni di rimborso intestati al defunto** può essere innanzitutto conseguenza di un **mero errore**, in quanto tale assegno è stato **firmato per la "girata" sul frontespizio** e, quindi, non sul retro, come invece dovrebbe correttamente avvenire. L'apposizione della firma sul frontespizio del titolo di credito, di fatto, rende l'**assegno "non incassabile"**.

In questa ipotesi, così come indicato in una delle due **faq recentemente pubblicate**, è opportuno comunicare all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità espressamente previste, il **codice Iban** di un **conto corrente bancario o postale** per consentire l'**accredito diretto**, quindi senza emissione di assegno.

Tanto, al fine di ridurre i tempi di erogazione del rimborso. L'ufficio fiscale, infatti, potrà procedere con una **seconda emissione soltanto dopo la scadenza del termine di esigibilità del titolo** (60 giorni dalla data di emissione), tenuto conto dei tempi di lavorazione delle altre istanze.

Se, invece, l'assegno si riferisce ad un **secondo tentativo di pagamento**, non andato a buon fine, il beneficiario dovrà inviare una **specificata richiesta di ulteriore erogazione del rimborso** all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

Un'altra ipotesi che può realizzarsi, è quella della **mancata ricezione** di un **assegno di rimborso da parte di uno degli eredi**.

Le **possibili cause** di tale mancata ricezione potrebbero essere **molteplici**, così come precisato dall'Agenzia delle entrate nell'altra **faq** pubblicata sul proprio sito istituzionale.

Innanzitutto si consiglia di **verificare**, dopo aver effettuato l'accesso alla propria **area riservata** del sito dell'Agenzia delle entrate, l'avvenuta **comunicazione** del **codice Iban** di un conto corrente bancario o postale intestato a tale erede. In questo caso, infatti, la quota di **rimborso** allo stesso spettante potrebbe essere stata **direttamente accreditata** sul conto corrente bancario o postale precedentemente comunicato, e quindi senza necessità dell'emissione di un assegno.

La mancata ricezione dell'assegno, poi, potrebbe dipendere anche da un'altra eventualità, e cioè dalla **presenza di somme iscritte a ruolo** a carico di tale erede. Detto in altri termini, l'Agenzia delle entrate-Riscossione potrebbe aver attivato la procedura per la **compensazione volontaria** prevista dall'[articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973](#). Nel caso di specie, l'agente della riscossione **notificherà un invito** al beneficiario del rimborso ad aderire alla compensazione volontaria per un importo corrispondente ai ruoli esistenti.

Da ultimo, qualora non si rientri in alcuna delle ipotesi sopra descritte, prima di rivolgersi all'ufficio territoriale competente, si consiglia di accedere all'**area riservata** del sito internet dell'Agenzia delle entrate e di consultare il "**nuovo cassetto fiscale**", dove il contribuente può trovare ogni indicazione relativa allo **stato di lavorazione** di tutti i rimborsi fiscali a proprio favore.